

DISCIPLINARE D'INCARICO

Intervengono:

- il dott.ssa Maria Teresa AGOSTI, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS (di seguito A.S.P. ITIS), codice fiscale GSTMTR64P50M174Q, domiciliato per la sua carica a Trieste, in via Pascoli, 31;
- il prof. avv. Alfredo ANTONINI, codice fiscale NTNLRD54T17L424F, partita IVA 00260350327, nato a Trieste il 17/12/1954, domiciliato per la sua professione in Trieste, Via Lazzaretto Vecchio, 2, (di seguito anche l'"incaricato").

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – L'A.S.P. ITIS incarica il prof. avv. Alfredo ANTONINI a svolgere l'attività di consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto civile.

ART. 2 – Al prof. avv. Alfredo ANTONINI potranno in particolare essere richiesti pareri, orali o scritti, su problematiche di natura giuridica di interesse dell'A.S.P. ITIS nel campo del diritto civile, con particolare riferimento a: contratti, recupero crediti, locazione, condominio, proprietà, successioni e donazioni, responsabilità civile, ecc.. L'incaricato si impegna a garantire la reperibilità in orario di lavoro diurno dal lunedì al venerdì e la disponibilità immediata.

Lo svolgimento del presente incarico non costituisce titolo preferenziale per l'affidamento di eventuali incarichi di assistenza in giudizio.

ART. 3 – L'incarico avrà la durata di due anni, decorrente dal 1° agosto 2026; lo stesso potrà essere rinnovato, a condizioni invariate, per un ulteriore biennio mediante apposito atto gestionale da adottarsi con il consenso delle parti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di deliberare in qualunque momento la conclusione anticipata dell'incarico; il prestatore d'opera può recederne con un preavviso minimo di un mese. E' fatta salva la corresponsione del compenso proporzionalmente dovuto per l'opera svolta nel caso receda l'Azienda, o qualora receda l'incaricato e sia stato rispettato il termine di preavviso. L'A.S.P. ITIS si impegna a liquidare le prestazioni già effettuate, commisurando il compenso alla durata dell'incarico, anche qualora l'incarico dovesse cessare anticipatamente per causa di forza maggiore o per mutuo consenso.

ART. 4 – L'A.S.P. ITIS si impegna a corrispondere al prof. avv. Alfredo ANTONINI, per pareri orali o scritti in materia giuridica ed in generale per la consulenza stragiudiziale nel campo del diritto civile, un compenso annuale pari ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) oltre ad IVA e CPA nella misura di legge, da versarsi in tre rate trimestrali posticipate verso presentazione di avviso di parcella.

Unitamente all'avviso di parcella l'incaricato dovrà trasmettere un elenco delle attività di consulenza svolte nel quadrimestre di riferimento, specificando l'oggetto dei pareri forniti.

ART. 5 – L'incaricato è tenuto ad osservare sempre e comunque la massima riservatezza in ordine alle attività prestate e, più in generale, a quelle in atto nelle sedi istituzionali ed a dati e fatti attinenti le persone coinvolte.

ART. 6 – L'incaricato è responsabile di fronte all'Amministrazione degli atti compiuti e delle omissioni di atti cui è tenuto per la sua attività. Esso risponde altresì dei danni arrecati con dolo o colpa grave all'Amministrazione o a terzi.

ART. 7 – Per il prof. avv. Alfredo ANTONINI, fino al termine delle prestazioni, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l'incaricato dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'A.S.P. ITIS. L'incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

ART. 8 – Qualora alla conclusione del presente incarico risultassero attività pendenti, il prof. avv. Alfredo ANTONINI provvederà a portarle a termine senza che questo comporti un ulteriore aggravio economico per l'A.S.P. ITIS.

ART. 9 – Per tutte le ipotesi e prestazioni non espressamente previste dal presente incarico si applicheranno le vigenti normative disciplinanti la professione forense.

ART. 10 – Il prof. avv. Alfredo ANTONINI è autorizzato ad espletare le prestazioni professionali di cui al presente incarico anche tramite i collaboratori e professionisti che stabilmente collaborano con il suo studio.

ART. 11 – Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni degli artt. 2222 e seguenti del titolo III del Codice Civile, nonché la normativa vigente.

ART. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Trieste, data della firma digitale

Prof. avv. Alfredo Antonini

Dott.ssa Maria Teresa AGOSTI
